



N. 2533

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro della salute (SPERANZA)

e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)

di concerto con il Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e l'esenzione dall'AIR relativa alla disposizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2022 e si intendono inserite nell'Atto Senato 2533 dopo l'analisi tecnico-normativa, da pag. 17-bis.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

TITOLO: DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA).

Relazione AIR predisposta per le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3.

Per le disposizioni di cui all'articolo 2, in presenza delle condizioni congiuntamente previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata concessa l'esenzione dall'AIR

Amministrazione competente: Ministero della salute.

Referente AIR: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia continentale è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022.

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici per i quali è spesso letale. Essendo una malattia con un vasto potenziale di diffusione, grazie anche alla notevole capacità di resistenza nell'ambiente esterno, la sua presenza sul territorio e soprattutto l'eventuale interessamento degli allevamenti di suini comporta pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo collegato, danneggiando il commercio intra UE ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti. La malattia si diffonde direttamente per contatto tra animali infetti mentre la trasmissione indiretta si verifica attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di scarti di cucina contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o mediante lo smaltimento non corretto di rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine. Il fattore umano quale veicolo per la trasmissione indiretta della malattia rappresenta un ulteriore ed elevato rischio.

Nei Paesi "indenni" la prevenzione dell'infezione si effettua tramite il rispetto delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini, il controllo dei prodotti importati ed il corretto smaltimento dei rifiuti alimentari, soprattutto di ristoranti, navi e aerei. È fondamentale l'*early detection* dell'infezione attraverso la sorveglianza passiva sulle carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambiente, nonché il controllo dei suini morti negli allevamenti domestici.

Nei paesi "infetti" il controllo si effettua attraverso la delimitazione delle zone interessate dalla presenza del virus - anche attraverso la predisposizione di reti e barriere - in cui ricercare e rimuovere le carcasse dei cinghiali dall'ambiente, nonché, nel caso in cui la malattia abbia interessato il settore domestico, prevedendo l'abbattimento e la distruzione dei suini positivi e di tutti gli altri suini presenti all'interno dell'allevamento infetto. Ai fini della limitazione della

diffusione della malattia è fondamentale anche il controllo delle movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati, le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e dei mezzi di trasporto degli allevamenti infetti e l'effettuazione delle indagini epidemiologiche volte ad individuare l'origine dell'infezione.

In Italia, fino ad ora, la malattia era presente, dal 1978, solo in Sardegna.

Per questa particolare condizione, dal 2020 è in vigore il Piano di Sorveglianza nazionale e di eradicazione nella regione Sardegna. Il Piano è approvato annualmente dalla Commissione Europea.

Il 7 gennaio 2022, è stata confermata, da parte del Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), la presenza del virus della Peste Suina Africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Piemonte, nel Comune di Ovada, in provincia di Alessandria. È utile precisare che il profilo genetico del virus isolato mostra somiglianza genetica con quello circolante in Europa (genotipo 2), mentre è completamente diverso dal virus circolante in Sardegna (genotipo 1).

Dal 2014 un'importante epidemia di PSA sta interessando alcuni Paesi dell'Est Europa. La malattia è attualmente diffusa in Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria dove ad oggi sono stati registrati migliaia di focolai negli allevamenti di suini domestici e nei cinghiali selvatici. A settembre 2018 il Belgio ha segnalato i primi casi di malattia nei cinghiali selvatici, facendo registrare un preoccupante balzo in avanti della PSA verso l'Europa occidentale; grazie a un piano di controllo rigoroso e costoso, quel Paese ha eradicato la malattia a fine 2020. A settembre 2020 il virus è arrivato in Germania, ed è stato rilevato in alcune carcasse di cinghiale nelle zone immediatamente a ridosso del confine con la Polonia. Ad oggi, la malattia è diffusa nei cinghiali ed ha anche colpito allevamenti di suini nelle regioni della Sassonia, di Brandeburgo e Pomerania, al confine con la Polonia. Anche in questo Paese si sta assistendo ad un miglioramento della situazione epidemiologica, grazie all'applicazione di un rigoroso e costoso piano di eradicazione.

In Italia il virus, attualmente circolante tra i cinghiali nella zona infetta, è presente nei territori della Liguria e del Piemonte ed è un sottotipo diverso da quello circolante in Sardegna.

Le disposizioni introdotte sono finalizzate a contenere la diffusione della malattia a tutela della salute animale, del patrimonio zootecnico nazionale e del sistema produttivo che utilizza questa importante risorsa. Nella attuale fase in cui la malattia sembra essere presente solo nella zona infetta sopra indicata (Liguria e Piemonte) è essenziale porre in essere tutte le azioni finalizzate a prevenire l'introduzione della malattia nei suini allevati e agire tempestivamente al fine di arginare la malattia evitando di farla sconfinare nelle regioni limitrofe, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.

In queste regioni sono infatti detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia.

Destinatari dell'intervento normativo sono:

Autorità competenti centrali Ministeri	Salute, MIPAAF, Difesa, Transizione ecologica (ISPRA), Interno (Prefetti)
Prefetti	
Forze dell'Ordine	Nucleo antisofiscazioni dei Carabinieri (NAS), Comando delle Unità forestali ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri, polizia municipale
Autorità competenti regionali e locali	Servizi veterinari delle regioni e province autonome Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL)
Laboratori Ufficiali	Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS)

	Centro di referenza nazionale per la peste suina presso Istituto I' zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche
Veterinari	Libero professionisti, dipendenti privati
Veterinari Ufficiali	Pubblici (SSN)
Privati cittadini	Chiunque rinvenga carcasse di cinghiale durante lo svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali

Come già evidenziato anche i privati cittadini e chi attua i piani regionali sono i destinatari dell'intervento che qualora siano coinvolti in un sinistro con cinghiali o rinvenzano esemplari feriti o deceduti sono tenuti alla relativa segnalazione alla ASL competente per territorio. La eventuale omissione della segnalazione comporta la irrogazione di una sanzione pari a 500 euro. Tale sanzione è stata considerata congrua e proporzionata.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

L'intervento d'urgenza si rende necessario al fine della eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e non ultimo al fine di salvaguardare le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.

L'indicatore, quale misura quantitativa in grado di misurare e mostrare l'andamento del fenomeno e quindi di valutare il successo o meglio l'adeguatezza delle attività implementate è rappresentato dalla assenza di contagi nei suini da allevamento e nella riduzione/contenimento delle infezioni nei cinghiali liberi.

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**obiettivo generale** dell'intervento normativo è quello di assicurare l'adozione sul territorio nazionale di strategie efficaci attraverso al predisposizione delle misure atte a un intervento immediato per l'eradicazione della malattia; ciò a salvaguardia della sanità animale della tutela del patrimonio zootecnico suinicolo, degli interessi economici degli operatori della filiera italiana e a difesa dell'attività di export degli alimenti di origine animale derivanti dai suini, carni e prodotti.

Obiettivi specifici sono:

- **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore, l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*);
- adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per stabilire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;
- nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari

regionali e le autonomie di un Commissario straordinario che assicuri il corretto e tempestivo svolgimento delle attività a garanzia del raggiungimento degli obiettivi del provvedimento e che valuti l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali;

Nel **lungo termine** l'obiettivo è quello di mantenere lo "stato di indenne" dell'Italia per la peste suina africana.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori per la successiva verifica del grado di raggiungimento sono:

- Predisposizione dei 21 Piani regionali e delle province autonome di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*).
- Flusso dei dati relativi al rinvenimento di carcasse di cinghiali;
- Adozione del decreto interministeriale per stabilire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli
- Adozione del DPCM di nomina del Commissario straordinario

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

E' stata valutata l'opzione di non intervento attraverso un approccio di *soft law* che è stato fatto con il dispositivo dirigenziale in data 18 gennaio 2022, n. 1195 della DGSAF del Ministero della salute recante "*Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana*".

Al riguardo, tale approccio non è stato ritenuto sufficiente, o meglio non è stato ritenuto perfettamente idoneo a raggiungere lo scopo, conseguentemente l'opzione di intervento normativo è stata ritenuta l'unica necessaria a garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti e pertanto l'unica percorribile a fronte della situazione emergenziale in atto.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

L'opzione preferita è stata già individuata come l'unica percorribile. Le circostanze di fatto sinteticamente sopra richiamate integrano infatti i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il provvedimento ha proprio lo scopo di evitare conseguenze negative per l'economia del settore.

Come sopra evidenziato, per i principali destinatari dell'intervento (Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, prefetti, ISPRA, Istituti zooprofilattici sperimentali Centro di riferimento Nazionale, guardie provinciali, coadiutori, i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e NAS) non vi sono impatti economici.

Dal punto di vista ambientale, le misure disposte che mirano ad eradicare la malattia contribuiranno a ridurre il numero di cinghiali infetti e conseguentemente il numero delle carcasse da distruggere. Inoltre le misure previste per il controllo della popolazione dei cinghiali prevedono sempre il parere preventivo dell'ISPRA a tutela dell'ambiente e della fauna selvatica.

4.2 Impatti specifici

Gli impatti specifici dell'intervento riguardano i benefici per gli animali, le popolazioni animali, gli operatori, i detentori di animali e l'economia.

Infatti è essenziale porre in essere tutte le azioni finalizzate a prevenire l'introduzione della malattia nei suini allevati e agire tempestivamente al fine di arginare la malattia evitando di farla sconfinare nelle regioni limitrofe, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.

In queste regioni sono infatti detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia.

A questo proposito si fa presente che da una stima approssimativa fatta sulla base dei dati in possesso del Ministero della salute e delle valutazioni ISMEA relative al valore commerciale dei suini risulterebbe che nel caso in cui la malattia dilagasse nelle suddette regioni, considerandone la diffusività e morbilità, solo per l'indennità di abbattimento (necessario) degli animali sarebbe necessario stanziare risorse pari a circa 1.441.490.120.)

A. Effetti sulle PMI

L'intervento consentirà di scongiurare ingenti perdite economiche degli operatori afferenti alla filiera suinicola

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore. Eviterà effetti sulla concorrenza laddove scongiurando limiti alla commercializzazione di carni suine e prodotti derivati sia a livello nazionale che europeo ed internazionale non si creeranno turbative nella concorrenza con operatori economici di zone o paesi europei o terzi "indenni" da malattia. Si ritiene che l'intervento comporterà un rafforzamento della sicurezza sanitaria veterinaria del Paese atteso che vi sarà, come ampiamente sopra rappresentato, una diminuzione dei fattori di rischio ed un conseguente aumento del livello di biosicurezza degli allevamenti di suini operanti in Italia.

C. Oneri informativi

Con specifico riferimento agli obblighi informativi (OI) a carico dei destinatari, si precisa che il decreto legge non ne prevede di nuovi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione di intervento scelta è stata ritenuta l'unica necessaria a garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione

L'attuazione delle misure è demandata alle regioni e province autonome alle ASL e alle altre amministrazioni ed enti pubblici destinatari del provvedimento.

La parte pubblica e quella privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove

disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e senza ulteriori oneri.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle regioni e province autonome è effettuato dal Commissario. In particolare in caso di mancata adozione dei piani il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva.

Sull'attività del Commissario straordinario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Trattandosi di un decreto-legge, caratterizzato dalla necessità e urgenza non sono state svolte consultazioni con gli *stakeholder*.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero della salute con il contributo della competente Direzione Generale del medesimo Dicastero.



Ministero della Salute


Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0001072-P-16/02/2022

I.6.b a/2011/2614



492369674

Presidenza del Consiglio e
Ministri
Dipartimento affari giuridici e
legislativi

e p.c.

Ufficio di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto-legge recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) - richiesta esenzione AIR. ART. 2.

Con riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si richiede l'esenzione dalla redazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito si rappresenta quanto segue.

- a) **Le disposizioni non comportano costi di adeguamento:** lo schema di provvedimento in oggetto mira a prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana sul territorio nazionale attraverso il coinvolgimento diretto delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, assegnando loro il compito di predisporre Piani di intervento urgenti finalizzati alla gestione, al controllo e alla eradicazione di detta malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini da

allevamento e la specie cinghiale. Non sussistono costi di adeguamento in quanto le regioni già svolgono, a legislazione vigente, attività di controllo e sorveglianza delle malattie animali. I destinatari diretti del provvedimento sono solo le regioni e le province autonome per la durata limitata di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi. Infatti, viene prevista l'istituzione di un Commissario straordinario con il compito di presiedere al coordinamento e al monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere in esecuzione dei suddetti Piani. Tale incarico viene attribuito e svolto a titolo gratuito.

- b) **In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo** il provvedimento, rivolgendosi, come detto, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, perimetra a tali enti l'ambito applicativo delle disposizioni normative, demandando agli stessi il successivo compito di adottare le misure di gestione, prevenzione e controllo dirette a contenere ed eradicare la diffusione della peste suina africana. Come evidenziato nella relazione tecnica gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- c) **Le disposizioni del provvedimento in questione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, atteso che, fermo quanto sopra già chiarito, il Commissario straordinario si avvale, anche sotto il profilo logistico, delle strutture pubbliche statali, regionali e locali aventi competenza in materia di malattie animali, oltre che del supporto della competente direzione generale del Ministero della salute.
- d) **L'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** in quanto mira a prevenire ed eventualmente ridurre i rischi sanitari e conseguentemente l'impatto economico che l'epidemia potrebbe arrecare all'intero settore suinicolo italiano.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Luca Monteferrante)



VIS
FEB 2022

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Celvone)

€ 1,00